



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 21 RG

Roma, 30 marzo 2020

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – proroga validità delle attestazioni di conformità antincendio.

L'art. 103 del decreto in oggetto ha sospeso i termini nei procedimenti amministrativi comprendendovi tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati.

La sospensione riguarda gli atti in scadenza nel periodo fra il 31 gennaio ed il 15 aprile, la cui validità viene prolungata fino al 15 giugno prossimo.


Fra gli atti e i procedimenti in corso sono comprese, come ha ricordato la Direzione generale dei Vigili del fuoco, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio rilasciate ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151).

Tale attestazione, che sostituisce nell'attuale quadro normativo il certificato di prevenzione incendi, riguarda ovviamente le aziende che si sono messe in regola nei termini fissati dal DPR 151, con attestazione in scadenza nel periodo compreso fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La sospensione costituisce pertanto una proroga di validità dell'attestato fino al prossimo 15 giugno; allo stato attuale non sembra probabile una ripresa della normalità entro metà aprile, per cui non si può escludere un eventuale prolungamento in sede di conversione in legge.

Le disposizioni di cui all'art. 103 del D. l. 18/2020 non riguardano in alcun modo le altre disposizioni del regolamento di prevenzione incendi, i cui termini restano tuttora in vigore.

Cordiali saluti.

AREA TECNICA
(Dott. Roberto Guidotti)


Allegato: testo circolare Ministero dell'Interno